

COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/02/2002 Con atto n. 3;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi unitamente alla delibera di approvazione;
- 3) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 19/03/2002, al 4/4/2002 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) È entrato in vigore il 05/04/2002

Data 06/04/2002

Il Segretario Comunale

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I		CAPO V	
NORME GENERALI		DELLA CIRCOLAZIONE	
1	Oggetto del regolamento	32	Fonti normative
2	Scopi del regolamento	33	Trasporto di strumenti da taglio
3	Ambito di applicazione	34	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
4	Incaricati della vigilanza	CAPO VI	
5	Agenti giurati di società private	DEI DIVIETI DI PASSAGGIO	
6	Operazioni di Polizia Giudiziaria	DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE	
CAPO II		35	Giochi in luoghi pubblici
DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO		36	Sosta dei nomadi e roulotte
7	Degli esercizi di vendita al pubblico	37	Circolazione e sosta delle auto-caravan
8	Obbligo di vendita	38	Delle fiere e dei mercati
9	Pesatura della merce	CAPO VII	
10	Pubblicità dei prezzi	DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI	
CAPO III		ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI	
DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO		39	Divieto di tenere animali
11	Disposizioni di carattere generale	40	Animali pericolosi
12	Portici - Cortili - Scale	41	Della tenuta dei cani
13	Divieto di abbandono dei rifiuti	42	Cani, pulizia aree pubbliche
14	Espurgo dei pozzi neri	43	Della tenuta dei gatti
15	Altri divieti	CAPO VIII	
16	Materiali di risulta – beni durevoli	DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI	
17	Conservazione degli edifici	PREVENZIONE INCENDI	
18	Delle canne fumarie	44	Definizione
19	Divieto di lordare edifici ed impianti	45	Autorizzazione
20	Ornamenti esterni dei fabbricati	46	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode
21	Dei viali e dei giardini	47	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
22	Vasche e fontane	48	Locali di pubblico spettacolo
23	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	49	Prevenzione incendi - Materiali esplosivi e infiammabili
24	Depositi in proprietà privata	CAPO IX	
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	NORME FINALI E SANZIONI	
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	50	Sanzioni
27	Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	51	Usi e consuetudini
CAPO IV		52	Entrata in vigore
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE			
E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO			
28	Sgombero delle immondizie		
29	Sgombero della neve		
30	Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli		
31	Dell'innaffiamento		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:

- 1) occupazione del suolo pubblico;
- 2) polizia di centri abitati;
- 3) decoro dei centri abitati;
- 4) quiete pubblica;
- 5) sicurezza nei centri abitati;
- 6) attività commerciali;
- 7) mestieri ambulanti.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1997, n. 101.

Art. 8 - Obbligo di vendita.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico».

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 10 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 12 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 13 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri eseguito da ditta in possesso di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite nel rispetto delle normative in materia di scarichi civili.

Art. 15 - Altri divieti.

1. È vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
- f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
- i) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

Art. 16 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli di cui al comma 4, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;

Art. 17 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Art. 18 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto, fatta eccezione per forni e barbecue ad uso domestico.

2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni, fatti salvi i casi in cui venga installata apposita apparecchiatura omologata per lo scarico in parete o che non sia predisposta per lo scarico in camino.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

Art. 19 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art. 21 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e dei terreni non edificate, non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono, inoltre, conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
2. Qualora i responsabili non vi provvedano, e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e per l'igiene pubblica, il Sindaco ordina ai soggetti interessati di provvedere all'attuazione delle opere previste dal comma 1, entro un certo termine di tempo.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei proprietari inadempienti.

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 28 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati» di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 29 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 30 - Rimozione del ghiaccio.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 31 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 32 - Fonti normative.

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 33 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 34 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve,

in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

CAPO VI

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 35 – Giochi in luoghi pubblici.

1. Nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdrucchioli sul ghiaccio.

Art. 36 - Sosta dei nomadi e roulottes.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposita deliberazione.

2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:

- il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

Art. 37 - Circolazione e sosta delle auto-caravan (camper).

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

4. E' vietato il campeggio sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 38 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 39 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

Art. 40 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 41 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà senza adeguata recinzione;

7. Tutti i cani condotti in spazi pubblici devono essere tenuti al guinzaglio.

Art. 42 Cani – pulizia aree pubbliche

1. E' fatto obbligo a chiunque accompagni uno o più cani su aree pubbliche di dotarsi di idoneo scopino e raccoglitore di rifiuti e di provvedere, in caso di insudiciamento del suolo pubblico con escrementi solidi da parte dei cani in loro custodia, alla rimozione degli escrementi stessi e curarne il loro corretto smaltimento.

Art. 43 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO VIII

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 44 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 45 - Autorizzazione.

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Art. 46 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 47 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

Art. 48 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art. 49 - Prevenzione incendi - Materiali esplosivi ed infiammabili.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei DD.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, e D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art. 50 - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da Legge o Regolamento dello Stato, saranno accertate e definite a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il trasgressore e/o obbligato in solido è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dell'indice ISTAT relativa ai due anni precedenti.

Art. 51 - Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato da presente regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali che contemplino le stesse materie, nonché le disposizioni con questo incompatibili.
3. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.